

COMUNE DI BRICHERASIO
Provincia di TORINO

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
NELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE.**

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente documento, adottato in via sperimentale, disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente documento sono correlate alla normativa speciale definita con il D.Lgs.109/98, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2

Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione è limitato ai servizi *di assistenza scolastica* (refezione, trasporto).
L'eventuale applicazione ad altri servizi che prevedono forme di contribuzione o agevolazione all'utenza potrà essere successivamente disposta dalla Giunta Comunale in sede di istituzione dei servizi stessi.
2. L'applicazione del documento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

Art.3

Comunicazione ai cittadini

1. L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da azioni di informazione al pubblico da parte del Comune.
2. Ogni modifica al sistema applicativo dell'ISEE deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

Art. 4
Agevolazioni tariffarie

1. Tenuto conto della finalità dei servizi e delle necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste per ognuno di essi, la Giunta Comunale determinerà annualmente, nella fase di determinazione delle tariffe, per ogni singolo servizio di cui all'art. 2 comma 1:

- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- le fasce di contribuzione saranno individuate tenendo conto dell'ISEE., calcolato secondo i criteri di cui al D. Lgs. n. 109/98 e s.m. e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i., oltre alle fasce differenziate delle quote di compartecipazione entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni, annualmente potranno prevedersi per ogni singola prestazione agevolata, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

Art. 5
Definizione del nucleo familiare

1. Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrizzazione applicabile.
2. A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare è quella dettata dal Dpcm 7/05/1999 n. 221 come modificato dal Dpcm 04.04.2001, n. 242.

Art. 6
Criteri per la determinazione della situazione economica

1. L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE deve essere calcolato con i criteri previsti dai citati Dpcm 07.05.1999, n. 221 e Dpcm 04.04.2001, n. 242.

Art. 7
Accesso alle prestazioni sociali agevolate

1. Le prestazioni agevolate per i servizi di cui all'art. 2 sono offerte a domanda degli interessati, nei termini che saranno fissati dal Responsabile del settore

competente, in relazione alle necessità organizzative del servizio stesso. Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del decreto legislativo 31/3/98, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Potranno essere ammessi alle prestazioni sociali agevolate esclusivamente i cittadini utenti del servizio residenti nel Comune. I residenti in Comuni diversi da Bricherasio potranno accedere ai servizi corrispondendo una cifra pari alla tariffa massima stabilita.
- 3 Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.
- 4 La dichiarazione ha validità annuale.
- 5 Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione sarà quella della data di presentazione della stessa.
- 6 L'utente è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione del nucleo familiare e della relativa situazione economica, che possa determinare la perdita del diritto alla prestazione agevolata.
- 7 Il Responsabile del settore competente provvederà all'istruttoria della documentazione pervenuta ed alla conseguente attribuzione della relativa quota di compartecipazione sulla base del presente documento e dei limiti di cui all'art. 4 stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.
- 8 Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Settore competente comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, l'agevolazione non verrà concessa. La concessione decorrerà successivamente alla regolarizzazione della pratica. Fino ad allora il servizio sarà a tariffa intera.

Art.8
Procedura per la certificazione dell'I.S.E.E.

1. Ogni cittadino tenuto a presentare la certificazione I.S.E.E. per l'accesso o per il pagamento di servizi comunali deve compilare in ogni sua parte la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e presentarla ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.).
2. Il C.A.F., previo controllo formale della dichiarazione sostitutiva e dopo aver formalmente ammonito l'interessato che da parte della Guardia di Finanza potranno essere eseguiti controlli, anche presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché tramite il sistema informativo del Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità di quanto dichiarato, effettuerà i calcoli per la determinazione dell'I.S.E.E. di cui al presente regolamento.
3. Dopo aver provveduto alla determinazione dell'I.S.E.E., il C.A.F. rilascerà all'interessato la certificazione riassuntiva.
4. Il Comune può avvalersi della collaborazione di Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) mediante la stipula di apposita convenzione.

Art.9
Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, del D. Lgs. 135/99 e s.m.i., delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza di trattamento dei dati e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.
2. La Giunta Comunale e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali.
3. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, è regolato da specifici protocolli d'intesa.

Art.10 **Controlli**

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, VV.UU. , ecc...).
2. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

Art.11 **Revoca dei benefici concessi**

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
2. Il responsabile provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di dilazione di pagamento che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Art.12 **Decorrenza**

1. Le norme stabilite dal presente documento entrano in vigore, a titolo sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2006/2007 per i servizi sottoelencati:
 - a. mensa scolastica
 - b. trasporto scolastico.

2. L'applicazione ad altri servizi comunali, che rivestono la definizione di prestazione sociale ai sensi del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., è subordinata all'esito della prima fase di applicazione del presente documento e sarà successivamente determinata con apposti atti della Giunta Comunale.
3. Con l'entrata in vigore del presente documento si intendono abrogati tutti gli atti amministrativi di questo Comune (deliberazioni di Consiglio Comunale, di Giunta Comunale, Regolamenti, ecc...) incompatibili con lo stesso.

INDICE

ART. 1 OGGETTO.....	1
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ART. 3 COMUNICAZIONE AI CITTADINI	1
ART. 4 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	2
ART. 5 DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	2
ART.6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.....	2
ART.7 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	2
ART.8 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'IS.E.E.	4
ART.9 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	4
ART.10 CONTROLLI.....	5
ART.11 REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI.....	5
ART.12 DECORRENZA.....	5